

N. 02139/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02702/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2012, proposto da:

- -OMISSIS-, quest'ultima in proprio e quale amministratore di sostegno della madre -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'Avv. Umberto Fantigrossi, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Milano, Corso Italia n. 7;

contro

- il Comune di Cesano Boscone, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Pietro Mascagni n. 24;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Cesano Boscone (MI), Settore Servizi alle Persone, Servizio di Assistenza Sociale, del 29 agosto 2012, prot. n. 10620/2012, recapitato a mezzo raccomandata ricevuta il 4 settembre 2012

con il quale, a fronte della richiesta di integrazione della retta di ricovero a favore della sig.ra -OMISSIS-, il Comune ha comunicato l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo richiesto poiché dalla documentazione presentata si evidenzia l'esistenza di un patrimonio mobiliare pari a € 13.500,00 che esclude lo stato di indigenza, requisiti necessario per poter ottenere il contributo;

- per quanto occorra, degli artt. 3, 5 e 7 del Regolamento per la concessione dei contributi, sussidi ed ausili finanziari a favore dei soggetti residenti, che versano in stato di bisogno, del Comune di Cesano Boscone allegato alla delibera C.c. n. 17 del 1997;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso ai precedenti con i quali il Comune di Cesano Boscone ha determinato la quota di partecipazione al costo del servizio di specie a carico degli assistiti e la quota a carico del Comune stesso, nonché l'eventuale atto con cui è stata determinata la soglia ISEE minima per accedere al contributo integrativo;

- nonché per il conseguente accertamento del diritto della sig.ra -OMISSIS- alla corresponsione da parte del Comune di Cesano Boscone del contributo economico ad integrazione della retta di ricovero presso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone a far data dal 1 gennaio 2009 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesano Boscone;

Vista l'ordinanza n. 1714/2012 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Vista l'ordinanza n. 788/2013 della Terza Sezione del Consiglio di Stato che ha riformato l'ordinanza cautelare di primo grado;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;

Uditi, all'udienza pubblica del 2 luglio 2013, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 13 novembre 2012 e depositato il 16 novembre successivo, le ricorrenti, nelle rispettive qualità, hanno impugnato, tra l'altro, il provvedimento del Comune di Cesano Boscone (MI), Settore Servizi alle Persone, Servizio di Assistenza Sociale, del 29 agosto 2012, prot. n. 10620/2012, recapitato a mezzo raccomandata ricevuta il 4 settembre 2012 con il quale, a fronte della richiesta di integrazione della retta di ricovero a favore della sig.ra -OMISSIS-, il Comune ha comunicato l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo richiesto poiché dalla documentazione presentata sarebbe emersa l'esistenza di un patrimonio mobiliare pari a € 13.500,00 che escluderebbe lo stato di indigenza necessario per poter ottenere il contributo.

A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione degli artt. 1 e 2, tab. 1 e 2, del D. Lgs. n. 109 del 1998, degli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.C.M. n. 221 del 1999, degli art. 25 e 8, comma 3, lett. g, della legge n. 328 del 2000 e dell'art. 6 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, di eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia e disparità di trattamento, cui dovrebbe conseguire l'accertamento del diritto della sig.ra -OMISSIS- alla corresponsione del contributo integrativo della retta di ricovero da parte del Comune di Cesano Boscone a far data dal 1 gennaio 2009.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cesano Boscone, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1714/2012 è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati; con ordinanza n. 788/2013 la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare di primo grado.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2013, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Con l'unica, articolata censura di ricorso si assume l'illegittimità del diniego di contributo alla sig.ra -OMISSIS-, in quanto fondato su un'errata applicazione del disposto normativo che impedirebbe di computare per intero la situazione patrimoniale della richiedente nel calcolo dell'ISEE, dovendosi dare rilievo a tale aspetto in misura parziale (20%) e soltanto qualora venga superata la franchigia di circa 15.000 €: pertanto, applicando correttamente la normativa al caso di specie, risulterebbe il possesso in capo alla richiedente dei requisiti per ottenere l'integrazione reddituale richiesta al Comune.

2.1. La doglianza è fondata.

Il diniego comunale di corrispondere l'integrazione alla retta di ricovero della sig.ra -OMISSIS- si fonda sull'esistenza di un patrimonio mobiliare pari ad € 13.500, che farebbe venire meno, a giudizio degli uffici comunali, lo stato di indigenza necessario per l'erogazione del contributo.

Tale diniego, tuttavia, risulta privo di fondamento normativo.

Difatti, l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è determinato tendo conto per intero dell'indicatore della situazione reddituale e

del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221). Quest'ultima però può venire in rilievo soltanto se supera una franchigia il cui valore è pari a L. 30.000.000 (€ 15.493,71), come previsto dal successivo art. 4, comma 1, lett. b, del citato D.P.C.M.

Nel caso di specie quindi l'entità del patrimonio mobiliare della richiedente risulta inferiore alla franchigia e quindi non avrebbe dovuto essere preso in considerazione ai fini della verifica della presenza dei requisiti di indigenza in capo alla sig.ra -OMISSIS-.

2.2. Nemmeno la circostanza che l'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 109 del 1998 consente di considerare criteri ulteriori di selezione dei beneficiari – e non di modificare il rapporto tra le componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari necessarie per calcolare l'I.S.E.E. – può indurre a ritenere legittimo il diniego impugnato, visto che non risulta alcuna previsione normativa, anche di carattere regolamentare, in tal senso (sulla potestà normativa in questa materia si veda Consiglio di Stato, V, 16 marzo 2011, n. 1607), non apparendo rilevante a tal proposito l'art. 7 del Regolamento comunale per la concessione dei contributi, sussidi e ausili finanziari, che, oltre ad essere anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 109 del 1998, risulta altresì non coordinato con la predetta normativa.

Difatti, va evidenziato che i criteri ulteriori devono logicamente essere di natura diversa rispetto a quelli che già concorrono a determinare l'I.S.E.E., altrimenti si potrebbe giungere a stravolgere il meccanismo previsto dalla legge, valorizzando volta per volta le componenti ritenute più significative dall'Ente coinvolto nel procedimento, con la conseguente violazione della normativa relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale a cui il

predetto indicatore viene ricondotto (Consiglio di Stato, V, 16 marzo 2011, n. 1607).

3. La fondatezza della predetta censura determina l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'impugnato diniego comunale; da ciò deriva altresì il riconoscimento del contributo a far data dal 1 gennaio 2009, atteso che da quel momento le prestazioni sono state poste a carico della sig.ra -OMISSIS-(all. 6 al ricorso).

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto annulla gli atti impugnati, con le conseguenze specificate in motivazione.

Condanna il Comune di Cesano Boscone al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti ricorrenti nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)